



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 418 del 11/04/2024

Oggetto: Presa d'atto definizione conciliativa della controversia R.G. n. 11111/2023, ex art. 309 c.p.c.

|  |   |
|--|---|
| <p><b>STRUTTURA PROPONENTE UOS</b><br/><b>Unita di Staff-Ufficio Legale e Contenzioso</b><br/><b>Proposta n. 13 del 4 aprile 2024</b></p> <p>L'estensore dell'atto<br/>Il Collaboratore Amministrativo Professionale</p> <p><i>Feresa Aiello</i> Firmato digitalmente da Feresa Aiello<br/>Data: 04/04/2024 12:40:57</p> <p>Il Dirigente<br/><b>Augusto Amari</b> Firmato digitalmente da Augusto Amari<br/>Data: 2024.04.04 12:49:32 +02'00'</p> <p>Il Responsabile UOS</p> | <p><b>Area Gestione Economico - Finanziaria</b></p> <p>Imputazione del costo n. <u>280</u><br/>Del <u>05-04-2024</u><br/>Conto di costo <u>5.09.03.02.0909</u><br/>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità <u>€ 68.445,51</u></p> <p><b>Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>Non comporta ordine di spesa</b></p> |
|--|---|

Ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.e della L.R. 7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Responsabile dell'Unità proponente:**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 11 del mese di Aprile, nei locali della sede legale di Via del Vespro 129, Palermo, il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominato con D.A. n.1/2024/GAB del 31 gennaio 2024, assistito dalla Graziella Scelwa, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

IL DIRIGENTE AVVOCATO

*Avv. Augusto Amari*

**DATO ATTO** che il sig. V.C. ha promosso contro questa Azienda atto di citazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di infezione nosocomiale;

che al giudizio è stato assegnato il numero di R.G. 11111/23;

che egli aveva precedentemente promosso un accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 15950/19), contro l'AOU Policlinico "Paolo Giaccone" e l'ARNAS Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli, avente ad oggetto la medesima fattispecie;

che la difesa di questa Azienda è stata curata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo in entrambi i procedimenti;

**PRESO ATTO** che tale procedimento di istruzione preventiva veniva esitato con una relazione peritale d'ufficio, la quale accertava la responsabilità dei due nosocomi, in quanto veniva affermato che *"difficile risulta discriminare il danno attribuibile alle due diverse strutture sanitarie, entrambe ritenute censurabili. Il maggior danno è da imputare nella misura di 1/3 (un terzo) all'ARNAS Civico posto che durante il periodo di cure presso questa struttura il paziente aveva già contratto un'infezione dalla minore virulenza rispetto a quella poi riscontrata dopo i trattamenti presso il Policlinico di Palermo a cui è, invece, da imputare il maggior danno in misura pari ai 2/3 due terzi (due terzi)"*;

che in sede di atto di citazione, parte attorea rappresentava, tra l'altro, in relazione alle dette conclusioni dei CC.TT.UU. che l'ARNAS Civico aveva già effettuato "il



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

*pagamento del quantum complessivamente da essa dovuto all'attore (omissis) risarcendo in quota parte il danno arrecato”;*

che, invero, all'esito dell'A.T.P, è stata più volte trattata, in sede di Comitato Aziendale Valutazione Sinistri (C.A.V.S.) la fattispecie *de qua* al fine di addivenire ad una quantificazione del danno in ipotesi risarcibile, come si evince dalla nota prot. n. 58299 del 21 settembre 2023 **(All.1)**;

che, a tal proposito, l'orientamento del C.A.V.S. fosse di non negare la responsabilità dell'Azienda in ordine ai danni occorsi al sig. V.C. ma che, tuttavia, fosse esorbitante la quantificazione dal danno imputabile all'Azienda nella quota pari a 2/3, come determinata dai CC.TT.UU, ritenendosi più aderente ai fatti la quota del 50% a carico di ambedue le Aziende Ospedaliere;

**DATO ATTO** che, poste tali premesse e a seguito della notificazione dell'atto di citazione, avvenuta in data 31 agosto 2023, con nota prot. n. 60379/2023 **(All.2)**, l'Unità di Staff-Ufficio Legale e Contenzioso, inoltrava la relazione ai fini difensivi sul detto procedimento n. 11111/2023 di R.G. all'Avvocatura Distrettuale, non sottacendo la possibilità di addivenire ad una composizione conciliativa della lite, ed al riguardo precisando, infatti, che *“le medesime circostanze, rappresentate in sede di comparso di costituzione e risposta, potranno, in ogni caso utilmente consentire una valutazione da parte del Giudice ai fini di una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c., che, in via equitativa, medi anche tra i valori di 1/3 e 2/3, sopra citati.”*

che, successivamente, con comunicazione pervenuta al protocollo generale n. 2150 del 12 gennaio 2024 **(All.3)**, l'Avvocatura Distrettuale veicolava una proposta conciliativa a firma dell'Avv. Massimo Montaruli, il quale rappresentava *“la disponibilità del mio cliente a trattare e definire sulla base del 50% (con riduzione pertanto rispetto alla domanda e alle conclusioni del CTU) del danno complessivo oltre riconoscimento di spese di lite (ATP quota parte e causa di merito - fase introduttiva).”*



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

che, l'Unità di Staff Ufficio Legale e Contenzioso, a riscontro di detta nota dell'Avvocatura Erariale, in data 2 febbraio 2024 con nota prot. n. 6553/2024 **(All.4)**, rappresentava che il C.A.V.S. nella seduta del 22 gennaio 2024, *“si è dichiarato favorevole alla definizione della controversia con il pagamento a titolo di “sorte” di € 59.576,51, ritenendo, questo, l'importo tutt'al più riconoscibile da parte dell'Azienda, sulla base della relazione medico legale del proprio CTP.”* in aderenza, tra l'altro, con quanto precedentemente rappresentato con nota prot. n. 58299/21 (All.1);

che, nella prefata nota n. 6553/2024 veniva altresì precisato che (All.4) *“resta comunque il fatto che, per completezza di determinazione degli importi da pagare a definizione della trattativa in corso, occorre la quantificazione da parte dell'Avv. Massimo Montaruli delle spese di lite che controparte ritiene dovute per la fase di ATP e per la fase introduttiva del presente giudizio, pur chieste nell'approccio transattivo come sopra veicolato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato”*;

**DATO ATTO** che con nota pervenuta al protocollo generale n. 8161/2024 **(All.5)**, l'Avv. Montaruli ha comunicato la disponibilità del suo assistito a definire la vertenza *“dietro la corresponsione della somma di € 59.576,51 oltre le spese legali del grado di giudizio in essere presso il Tribunale di Palermo e spese di ATP,(...) quantificate in un totale di € 9.725,00. A parere del sottoscritto andranno poi aggiunte in quota parte al 50% il compenso liquidato al CTU per € 1.145,50”*;

che con comunicazione prot. n. 13679 del 7 marzo 2024 **(All.6)**, l'Unità di Staff Ufficio Legale e Contenzioso chiedeva una interlocuzione con l'Avvocatura Distrettuale, tra l'altro, in merito alla quantificazione delle spese di lite e ad una possibile rimodulazione delle stesse;

che, infine, l'Avvocatura Distrettuale, con comunicazione pervenuta al protocollo generale n. 17750 del 27 marzo 2024 **(All.7)**, veicolava la missiva dell'Avv.



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Montaruli, ove il legale confermava la disponibilità *“alla definizione dell’intera vicenda come segue - sorte € 59.576,51 - spese legali (fase atp e merito) oltre concorso spese mediche CTU € 8.869,00”*;

che tale somma dovrà essere corrisposta in favore dell’Avv. Montaruli, nella qualità di procuratore speciale all’incasso, giusta procura notarile allegata alla stessa missiva;

che l’Avvocatura Erariale, con la prefata comunicazione (All.7) rappresentava che *“si conferma il favore per la transazione della lite in oggetto alle condizioni già specificate, quanto a sorte capitale e spese del giudizio di ATP, nonché tramite il riconoscimento di un contributo alle spese di lite per il giudizio di merito di € 2.000,00 (oltre accessori di legge), il quale risulta dimezzato rispetto alla precedente proposta dell’avvocato di parte attrice (...). Nulla osta, pertanto, a che la definizione avvenga con le modalità indicate nella missiva che si allega entro la data della prossima udienza fissata per il giorno 10.04.2024”* ;

che, pertanto, l’Unità di Staff Ufficio Legale e Contenzioso, ha infine richiesto all’Avvocatura Distrettuale, con nota prot. n. 18718 del 2 aprile 2024 **(All.8)** *“di concordare con l’Avv. Massimo Montaruli, che legge per conoscenza la presente, il prossimo rinvio d’udienza, ai fini del 309 c.p.c., in data non antecedente al 15 maggio 2024”*, per l’abbandono della controversia a seguito dell’avvenuto pagamento dell’omnicomprensivo importo di **€ 68.445,51** entro i tempi tecnici verosimilmente necessari;

**RAVVISATA** dunque, la necessità di dotare il presente atto della clausola d’immediata esecuzione per il definitivo disinnesco del detto contenzioso, nonché al fine di evitare la maturazione di interessi e/o l’avvio di azioni esecutive;

**RILEVATO** che risulta opportuno trasmettere copia della consulenza tecnica d’ufficio, resa nel procedimento innanzi al Tribunale di Palermo portante il numero di R.G. 11111/2023 alla Direzione Sanitaria di Presidio ed all’U.O. di Medicina Legale affinché, di concerto, pongano in essere le verifiche *“de quibus”* e relazionino in merito, per poi



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

curare le eventuali attività legate all'obbligo di segnalazione alla Procura della Corte dei Conti;

**DATO ATTO** che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittima, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

PROPONE DI

**PRENDERE ATTO** della definizione della controversia recante R.G. n. 11111/2023 mediante il pagamento del totale di **€ 68.445,51** in favore del legale Avv. Montaruli, giusta procura notarile all'incasso, importo, questo, comprensivo di: sorte **€ 59.576,51**; e di spese legali, fase atp, merito, spese mediche CTU, ecc., per un totale di **€ 8.869,00**.

**COMUNICARE** copia del presente provvedimento alla Direzione Sanitaria di Presidio, affinché di concerto con l'U.O. di Medicina Legale, acquisite la relazione tecnica d'ufficio resa nel procedimento di istruzione tecnica preventiva pongano in essere le verifiche "*de quibus*" per poi curare le attività legate all'obbligo di denuncia;

**AUTORIZZARE** pertanto, l'Area Economico-Finanziaria ad emettere ordinativo di pagamento, in favore dell'Avv. Massimo Montaruli di **€ 68.445,51** :



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

**IMPUTARE** il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad  
**€ 68.445,51** sul conto \_\_\_\_\_;

IL DIRIGENTE

**Augusto Amari** Firmato digitalmente da Augusto Amari  
Data: 2024.04.04 12:50:41 +02'00'

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

Il Direttore Sanitario  
Dott. Gaetano Cimò

parere Favorevole dal

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Sergio Consagra

Il Commissario Straordinario

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;  
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;  
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;  
Ritenuto di condividerne il contenuto;  
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.

Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Il segretario verbalizzante



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno

16/06/2024 e che nei 15 giorni successivi:

non sono pervenute opposizioni

sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

**Il Funzionario Responsabile**

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL  
CONTROLLO**

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

**ESECUTIVA**

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

**Il Funzionario Responsabile**